



Federazione Italiana Sport Equestri

CORTE FEDERALE D'APPELLO
IN FUNZIONE DI CORTE SPORTIVA DI APPELLO

ROBERTA LEONI	Presidente relatore
LINA MUSUMARRA	Componente
RICCARDO AQUILANTI	Componente

SENTENZA

NEL PROCEDIMENTO DI APPELLO

GSN 7396/15

CONTRO

AUGUSTA SERENELLI

AVVERSO

la sentenza n. 6 bis/15 del Giudice Sportivo Nazionale del 12 ottobre 2015, pubblicata sul sito federale in data 10 novembre 2015, che ha dichiarato la Sig.ra Augusta Serenelli responsabile della violazione dell'art.1 del regolamento di giustizia vigente n. 1 commi a) b), così come anche richiamati dagli artt 5 e 49 dello Statuto Fise e dei principi di cui al Codice di comportamento sportivo del Coni.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito della relazione a firma del Presidente di Giuria Lorenzo Rocca con la quale veniva segnalata la condotta antiregolamentare tenuta dalla Sig.ra Augusta Serenelli che, in occasione della manifestazione salto ostacoli A*+ Progetto Giovani CR Veneto svoltasi presso il C.I. Sporting Club Paradiso di Sommacampagna (VR) nei giorni 28/30 agosto 2015, avrebbe esibito una delega a seguire un'allieva Juniores rivelatasi non autentica, veniva aperto un procedimento disciplinare dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale ex art. 34.



Il Giudice Sportivo Nazionale, acquisito il fascicolo contenente la segnalazione del Presidente di Giuria, acquisita la memoria difensiva della Sig.ra Serenelli, all'udienza in camera di consiglio del 12.10.2015, con sentenza resa in pari data, previo accertamento della responsabilità disciplinare, applicava a carico della tesserata la sanzione della sospensione dall'attività agonistica ex art. 6 punto e) del regolamento di Giustizia per mesi tre.

Avverso la suddetta decisione, con atto depositato il 12 novembre 2015, la Procura Federale proponeva appello lamentando la violazione dell'art. 7 lettera c) del regolamento di giustizia FISE attesa l'esiguità della sanzione comminata dal giudice di primo grado che non avrebbe tenuto in debita considerazione la gravità del fatto, la qualifica ed il ruolo rivestito dalla Serenelli, nonché il contesto nel quale la violazione era stata commessa.

La Procura Federale concludeva quindi, in riforma della sentenza di primo grado, per la condanna della Sig.ra Serenelli alla sanzione della sospensione da ogni carica ed incarico federale per mesi tre.

La Corte Federale d'Appello, in funzione di Corte Sportiva di Appello, acquisita la memoria difensiva della Sig.ra Serenelli con la quale, nel contestare quanto assunto dalla Procura Federale, insisteva per il rigetto del reclamo, all'udienza del 15 dicembre 2015, tratteneva la causa in decisione.

DECISIONE

Il reclamo della Procura Federale è fondato e come tale meritevole di trovare accoglimento per i seguenti motivi. Il regolamento di giustizia, sebbene non preveda la codifica delle sanzioni per ogni violazione commessa ma si limiti ad una loro precisa elencazione (art. 6: richiamo scritto- radiazione) in realtà, all'art. 7, specifica in maniera alquanto puntuale e dettagliata i criteri che il Giudice deve tenere in debita considerazione per una corretta e giusta quantificazione della sanzione da comminare per ogni singolo caso sottoposto al suo esame.

L'art. 7, lettera c) così testualmente recita *“l'indicazione delle sanzioni la cui applicazione deve essere proporzionata alla gravità degli illeciti commessi, tenuto conto della qualifica e/o del ruolo, e/o della carica rivestiti dal responsabile, degli effetti della sua condotta e delle sue motivazioni”*.



Orbene. E' fatto incontestato che la Sig.ra Serenelli, in occasione della manifestazione salto ostacoli A*+ Progetto Giovani CR Veneto svoltasi presso il C.I. Sporting Club Paradiso di Sommacampagna (VR) nei giorni 28/30 agosto 2015, ha esibito una delega a seguire un'allieva Juniores non autentica.

La gravità della condotta appare chiara ed evidente.

Rileva quindi valutare se la quantificazione della sanzione così come comminata dal Giudice di primo grado, debba ritenersi giusta e determinata nel rispetto del dettato normativo sopra citato.

Dall'esame della impugnata sentenza si evince chiaramente che il Giudice di primo grado, nella determinazione della sanzione applicata, non ha esplicitato l'iter logico per il quale è giunto alla decisione oggi contestata.

Sarà quindi onere di questa Corte, alla luce del reclamo presentato dalla Procura Federale, valutare la congruità della sanzione così come applicata in primo grado rispetto ai fatti accertati e non contestati.

Preliminarmente questo Giudice ritiene opportuno evidenziare che il fatto è stato commesso da un istruttore di I livello nello svolgimento delle proprie funzioni. La gravità del fatto è incontestabile; aver prodotto una delega non autentica consentendo di fatto la partecipazione alla competizione sportiva di una allieva che altrimenti non avrebbe potuto partecipare, configura l'ipotesi di quel comportamento *“in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all'attività sportiva e/o federale, cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i Tesserati”* di cui all'art. 1 del regolamento di Giustizia. Appare quindi assolutamente corretta la scelta operata dal GSN di applicare al caso in oggetto la sanzione della sospensione.

Resta quindi da valutare se la sospensione avrebbe dovuto essere applicata con riferimento alle cariche e incarichi federali così come richiesto dalla Procura federale, o viceversa, alla attività agonistica come deciso dal GSN.

Questa Corte ritiene di accogliere la doglianza della Procura Federale.

La Sig.ra Serenelli ha posto in essere una condotta gravemente contraria ai principi regolamentari ed ha commesso la violazione nello svolgimento della sua qualifica di istruttore. La sanzione della sospensione, giusta nella



Federazione Italiana Sport Equestri

determinazione di mesi tre, deve essere in realtà estesa alle cariche ed incarichi federali e non alla attività agonistica così come nella gravata sentenza.

Il reclamo presentato dalla Procura federale deve quindi essere accolto.

Appare legittima la richiesta della Sig.ra Serenelli di tener conto, nella esecuzione della decisione, di quanto già dalla stessa sofferto dalla pubblicazione della decisione del GSN alla pubblicazione della presente decisione.

PQM

La Corte federale d'Appello, in funzione di Corte Sportiva di Appello, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello avverso la sentenza n. 6bis/15 resa dal Giudice Sportivo Nazionale in data 12.10.2015, disattesa ogni altra istanza, accoglie il reclamo presentato dalla Procura Federale ed in riforma della impugnata sentenza, applica a carico della tesserata Augusta Serenelli la sanzione della sospensione da ogni carica e incarico federale per mesi tre, tenuto conto di quanto già sofferto.

Manda la Segreteria per ogni ulteriore incumbente e per le comunicazioni di rito.

Roma 15 dicembre 2015

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

In funzione di Corte Sportiva di Appello

F.to Presidente Relatore Avv. Roberta Leoni

F.to Consigliere Avv. Lina Musumarra

F.to Consigliere Avv. Riccardo Aquilanti